

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) NASO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONE MEZZACAPO

Seduta del 23/05/2025

FATTO

1) Con ricorso in data 23/01/2025 parte ricorrente, nel richiamarsi al reclamo pure prodotto in copia, ha allegato di aver stipulato con la resistente in data 30/04/2018 un contratto di Cessione del quinto dello stipendio n. ***74 che prevedeva, tra l'altro, un montante rate a scadere di Euro 30.600,00, ed un netto ricavo al cedente di Euro 22.254,62, la cui differenza di Euro 8.345,38 veniva così rappresentata: 1) quanto ad interessi, Euro 5.706,56; 2) quanto a commissioni di attivazione, Euro 83,41; 3) quanto a commissioni di gestione (incluse spese originate da copertura assicurativa) e costo incasso rate, Euro 865,41; 4) quanto a commissioni rete esterna, Euro 1.224,00; 5) quanto a imposta ai sensi di legge, Euro 16,00; 6) quanto a spese istruttoria/notifica, Euro 450,00.

Ciò posto, parte ricorrente rappresenta che l'operazione di finanziamento in questione sarebbe stata poi estinta in data 30/04/2022, e che dalla lettura del relativo conto estintivo, pure allegato in copia, emergerebbe che sarebbe stato riconosciuto solamente un rimborso commissioni e premi per Euro 512,60 comunque il ristoro contenuto in detto documento di estinzione e poi corrisposto, non sarebbe coerente con quanto previsto dalla normativa vigente, tra cui specificamente le disposizioni di cui agli artt. 125, co. 2, e 125-sexies del TUB, anche considerati in particolare i principi di cui alla nota sentenza C-383/18 "Lexitor" e alla Sentenza n. 263/2022 della Corte Costituzionale.

Obietta infatti parte ricorrente che tutti i costi ricompresi nel “costo totale del credito”, ovvero commissioni bancarie, costi di intermediazione, nonché provvigioni degli agenti e spese di istruttoria, devono esserle rimborsati, a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, secondo il criterio pro-rata temporis, come anche previsto da detto art. 125-sexies del TUB.

Contesta inoltre il ricorrente che nel contratto in questione le modalità di rimborso sarebbero state esplicitate in modo difficilmente comprensibile ad un consumatore e con limitazioni prive di specifiche spiegazioni circa i parametri imposti, tali da non comprendere il motivo per cui siano state trattenute ingiustificatamente somme considerate come “non rimborsabili”.

Nel rappresentare di avere ricevuto successivamente al reclamo un pagamento parziale di Euro 202,63 da parte della resistente, parte ricorrente conclude pertanto chiedendo il rimborso dei costi compresi nel costo totale del credito a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento in questione ex art. 125-sexies del TUB quantificati nell'importo complessivo di Euro 840,88, oltre agli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso, di cui: 1) Commissioni di attivazione pro quota: Euro 18,33; 2) Commissioni di gestione (incluse spese originate da copertura assicurativa) e costo incasso rate pro quota: Euro -0,57; 3) Commissioni rete esterna pro quota: Euro 724,20; 4) Spese istruttoria/notifica pro quota: Euro 98,91.

2) Con controdeduzioni del 5/3/2025, la resistente ha addotto che il ricorso in esame si riferisce al “*Contratto di mutuo da rimborsarsi mediante cessione del quinto dello stipendio*” n. ***74, sottoscritto il 21 febbraio 2018 avente ad oggetto un finanziamento di complessivi euro 30.600,00 (l'importo totale dovuto dal consumatore o montante lordo) da rimborsare in 120 rate mensili di euro 255,00 ciascuna; dedotti gli importi analiticamente indicati al punto 3, “*Costi del credito*” delle pertinenti “*Informazioni europee di base sul credito ai consumatori*” (di seguito le “*Informazioni*”), nonché nel prospetto riepilogativo delle condizioni economiche del contratto, l'importo totale del credito (“*saldo al richiedente*”) dell'operazione ammontava ad Euro 22.254,62. Documenta altresì la resistente che il finanziamento in questione è stato estinto anticipatamente alla maturazione della quota n. 49, come indicato nel conteggio estintivo finale del 31/3/2022, riferito alla data del 30/4/2022 ed ammontante ad Euro 16.231,19 in sarebbe evidenziato che l'abbuono a favore del mutuatario degli interessi non maturati per le 71 rate residue, pari ad euro 2.122,03, nonché il rimborso di euro 512,60 a titolo di commissioni di gestione.

Ciò posto la resistente eccepisce che il reclamo presentato in merito dall'odierno ricorrente è stato dalla stessa riscontrato con la nota del 26 settembre 2024, con cui nel dare atto che le medesime doglianze erano state già riscontrate con precedente comunicazione del 3 aprile 2023, tuttavia via del tutto eccezionale, considerata la peculiarità del caso e comunque in ottica di maggior favore per la clientela, la resistente aveva riconosciuto a favore del ricorrente l'importo di Euro 202,63 (comprensivo di interessi legali) a titolo di commissioni di attivazione e spese di istruttoria, somma calcolata secondo la curva degli interessi, ossia applicando al costo complessivo la medesima

percentuale di riduzione degli interessi rinveniente dal piano di ammortamento del finanziamento (porzione degli interessi non maturata in ragione dell'estinzione anticipata, rapportata al totale degli interessi stessi). Inoltre, la resistente obietta che, con successiva missiva del 21 febbraio 2024, avrebbe provveduto a riconoscere a favore di parte ricorrente un ulteriore importo di Euro 455,15, a titolo di ristoro degli oneri relativi alle "commissioni rete esterna", determinato con i medesimi criteri di calcolo già utilizzati in sede di riscontro al reclamo. Il risultato, maggiorato degli interessi legali e del contributo di euro 20,00 per la presentazione del ricorso (e così per complessivi Euro 514,56), sarebbe stato quindi corrisposto al rappresentante del ricorrente, munito di delega all'incasso delle somme eventualmente riconosciute a mezzo bonifico bancario, pure prodotto in copia.

Con riguardo alle contestazioni relative alle singole voci di spesa, la resistente eccepisce specificamente che la voce "Commissioni di attivazione" di cui alla lettera "C" delle Informazioni si riferisce a importi alla stessa dovuti "a copertura pertanto delle attività preliminari e di perfezionamento del prestito", come espressamente indicato all'articolo 8 delle Condizioni di contratto, trattasi quindi di oneri analiticamente determinati e totalmente up front. I medesimi principi troverebbero applicazione con riguardo alle "Spese di istruttoria e notifica" di cui alla lettera "E" delle Informazioni, di cui in contratto sarebbe stata legittimamente esclusa la rimborsabilità in caso di estinzione anticipata, trattandosi di costi che per definizione sono riferiti ad attività che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase iniziale di instaurazione del rapporto e non proseguono nel corso della sua durata, risultando quindi palesemente ed integralmente up-front. L'ammontare della provvigione dovuta all'intermediario del credito (un agente in attività finanziaria) cui parte ricorrente si sarebbe autonomamente rivolta è indicata alla voce "Commissioni rete esterna", di cui al punto 3, "Costi del credito", lettera "F" delle Informazioni, che riguarderebbe appunto la somma dovuta univocamente a detto agente in attività finanziaria, come confermato anche dall'articolo 8 "Detrazioni operate", lettera F), delle condizioni generali di finanziamento "commissioni rete esterna dovute all'Agente/Intermediario del credito, al quale il mutuatario si sarebbe appunto discrezionalmente e liberamente rivolto per perfezionare il contratto e per l'assistenza prestata fino all'erogazione del prestito".

Relativamente invece alle commissioni di gestione, la resistente eccepisce che queste sarebbero pacificamente ricorrenti e rimborsabili, come previsto in contratto, secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, e che ne sarebbe stato già correttamente previsto il ristoro, nell'importo di Euro 512,60, in sede di conteggio di estinzione anticipata.

Conclude pertanto la resistente chiedendo, "in via principale", di respingere il ricorso poiché totalmente infondato in fatto ed in diritto, e "in via graduata", comunque di dichiarare la cessazione della materia del contendere, posto l'avvenuto rimborso, in favore del ricorrente, di tutte le voci di costo previste *ex contractu*.

DIRITTO

1) La controversia di cui al presente ricorso riguarda la corretta applicazione del principio di equa riduzione del costo di un finanziamento di cui all'art. 125-sexies T.U.B, in



relazione alla richiesta, di parte mutuataria e odierna ricorrente, di rimborso di parte delle spese applicate ai sensi di un contratto di prestito rimborsabile mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione/pensione n. ***74 stipulato *inter partes* in data sottoscritto il 21 febbraio 2018 ed estinto poi anticipatamente, a richiesta del mutuatario, ad Aprile 2022, in corrispondenza quindi della rata n. 49 rispetto alle n. 120 rate mensili totali originariamente convenute, come risultante anche dalla copia in atti del pertinente conteggio estintivo elaborato dalla resistente.

2) Al riguardo, il Collegio ha presente che in materia la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che «L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore» e che il Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. decisione n. 26525/2019) ha ritenuto che tale principio di diritto è da considerare direttamente e immediatamente applicabile anche ai contratti che, come nel caso in esame, sono stati stipulati anteriormente alla pubblicazione di tale sentenza.

3) Dalle evidenze istruttorie acquisite risulta altresì che nella conclusione del contratto di finanziamento in questione sarebbe intervenuto anche un "intermediario del credito" (con la qualifica di "agente in attività finanziaria"), la cui attività è descritta nel SECCI e al quale sono state riconosciute apposite "provvigioni" per l'attività svolta. Il contratto di finanziamento in questione risulta contenere inoltre l'indicazione dei costi connessi al credito, nonché clausole in materia di rimborso degli oneri stessi in caso d'estinzione anticipata del finanziamento medesimo. Altre a quanto già indicato nel pertinente conteggio estintivo finanziamento in questione, parte ricorrente ha dato atto di aver successivamente ricevuto dalla resistente anche l'ulteriore importo di Euro 202,63 a titolo di commissioni di attivazione e spese di istruttoria, somma calcolata secondo la curva degli interessi e comprensiva degli interessi legali.

4) Ciò posto, il Collegio osserva che il pertinente contratto di finanziamento è stato concluso – incontestatamente – prima del 25/07/2021 e pertanto anteriormente alla data di entrata in vigore della L. 106/2021 di conversione del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 (c.d. "Decreto Sostegni bis") che ha apportato modifiche all'art. 125-sexies del T.U.B.. Risulta così che in relazione all'intervenuta estinzione anticipata del finanziamento stesso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito conformemente alle diverse disposizioni dello stesso art. 125-sexies del T.U.B. vigenti alla data di della sottoscrizione del contratto de quo, giusta anche l'espressa disposizione di diritto intertemporale di cui all'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito con modificazioni dalla l. 23 luglio 2021, n. 106), come da ultimo novellato dall'art. 27, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (convertito con modificazioni dalla l. 9 ottobre 2023, n. 136). Il Collegio ritiene pertanto che anche in questo caso, non siano comunque oggetto di rimborso le relative tasse e imposte.



5) Al riguardo il Collegio ha altresì presente che la Corte Costituzionale ha successivamente dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, co. 2, del suddetto decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2021, n. 106) limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

6) Pertanto, considerato il tenore del suddetto art. 27 del decreto-legge n. 104/2023, l'orientamento condiviso dai Collegi di questo Arbitro a seguito della suddetta dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-octies, comma 2, del decreto-legge n. 73/2021 e i principi formulati nella decisione n. 26525/2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro, il Collegio ritiene che anche nella risoluzione della presente controversia debbano applicarsi i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento in questione a seconda della natura recurring o up-front degli oneri in questione, applicando in particolare:

- a) per i costi recurring, un criterio di proporzionalità puro, salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso;
- b) per i costi up-front, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia.

7) Per quanto riguarda le imposte, il Collegio continua a ritenere che esse «non sono soggette a riduzione» come espressamente stabilito dal novellato art. 11-octies, co. 2, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito.

8) Il Collegio ritiene infatti in generale che ai sensi dell'art. 125-sexies del TUB, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front*, ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte. Sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. In mancanza di tale clausola contrattuale, i costi up-front devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi recurring devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis).

9) Sotto altro profilo, ad avviso di questo Arbitro le spese per l'assistenza legale nella presentazione di un ricorso all'Arbitro medesimo invece di norma non sono dovute in presenza di contenziosi aventi carattere seriale, come è quello oggetto del presente ricorso, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

10) Ciò posto, in merito alle domande formulate da parte ricorrente in relazione al finanziamento in questione, il Collegio ritiene pertanto di poter concludere come da risultanze di cui alla seguente tabella elaborata secondo i criteri di seguito specificati



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	4,25%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,18%

n/c		restituzioni				rimborsi	tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	comm attivazione (recurring)	€ 83,41	€ 49,35	€ 31,01	<input type="radio"/>	€ 31,02	€ 18,33
<input type="radio"/>	comm gestione (recurring)	€ 865,41	€ 512,03	€ 321,77	<input type="radio"/>	€ 512,60	-€ 0,57
<input type="radio"/>	spese istruttoria/notifica (recurring)	€ 450,00	€ 266,25	€ 167,31	<input type="radio"/>	€ 167,34	€ 98,91
<input type="radio"/>	comm rete esterna (recurring)	€ 1.224,00	€ 724,20	€ 455,09	<input type="radio"/>	€ 455,15	€ 269,05
<input checked="" type="radio"/>					<input type="radio"/>		€ 0,00
<input checked="" type="radio"/>					<input type="radio"/>		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00	€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 385,72
interessi legali	si

In particolare, il Collegio evidenzia che l'elaborazione dei calcoli di cui alla suddetta tabella è stata operata attribuendo natura *recurring* a: 1) le spese di istruttoria; 2) le commissioni di attivazione; 3) le commissioni di gestione; 4) le commissioni della rete esterna (in senso conforme cfr. ABF, Collegio di Roma, decisione n. 470/2021).

11) Il risultato non coincide col maggiore importo richiesto da parte ricorrente in quanto la stessa non ha tenuto conto dell'ulteriore importo *medio tempore* riconosciuto e corrisposto dalla resistente, la quale ha anche già provveduto al rimborso del contributo di ricorso pari ad Euro 20,00.

12) All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo. Ai sensi delle Disposizioni sul procedimento dinanzi a questo Arbitro, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro, per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 386,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA